



DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Numero: 2012/G/00352 - Proposta N. 2012/00510
Data Adozione: 27/09/2012
Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERA 194/1999 - DISCIPLINA ED APPLICAZIONE ART. 7 L.R.T. 45 DEL 31/07/1998.

Ufficio: Direzione Patrimonio Immobiliare
Relatore: Stefania Saccardi
Esecutività: 19/10/2012
Data pubblicazione: 09/10/2012

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. 17 della Legge Regionale Toscana 96/96, così come modificato dall'art. 6 L.R. 45/98, prevede per i singoli Comuni, previa informazione alla Giunta Regionale, di applicare riserva di alloggi E.R.P. a favore di particolari categorie di cittadini;
- la Delibera Giunta Municipale n° 194/116 del 16/02/1999 "Alloggi E.R.P. – Disciplina ed applicazione art. 7 LRT n° 45 del 31.07.1998" in cui il Comune di Firenze ha deciso di applicare la riserva del 40% degli alloggi ERP da assegnare, secondo l'art. 17 LRT 96/96, a favore di nuclei familiari con sfratto esecutivo non prorogabile, indicati dalla Corte d'Appello, ufficio esecuzioni, inseriti nella vigente graduatoria ERP che risultino in possesso del relativo punteggio e che tale riserva sarà gestita separatamente;
- la Delibera Giunta Municipale n° 992/750 del 11/08/2000 "Riserva alloggi per sfrattati – Integrazione punti 1 lettera A) per assegnazione alloggi a nuclei familiari", che integra la Delibera 194/99, precisa che la riserva del 40% di alloggi ERP da assegnare è istituita a favore dei soli nuclei familiari residenti a Firenze, con sfratto esecutivo non prorogabile, compresi negli elenchi della Corte d'Appello-Ufficio Esecuzioni, inseriti nella vigente graduatoria ERP con il punteggio relativo allo sfratto;
- la Delibera Giunta Municipale n° 388/279 del 24/04/2001 "Assegnazione alloggi di ERP – Disciplina applicazione a famiglie sfrattate o inserite in lista sociale" dispone che in presenza di più domande di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, la riserva sfrattati debba essere applicata all'intero nucleo familiare occupante l'appartamento oggetto di sfratto in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- tale Riserva, sino a febbraio 2010, come previsto dal punto b. 3 della Tabella B allegata alla L.R. 96/96, era destinata solo a coloro che avevano un "*provvedimento di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia intimato per inadempienza contrattuale*";
- con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 30 del 10 febbraio 2010 viene integrato il punto b. 3 della Tabella B allegata alla L.R. 96/96 che prevede la possibilità di inserimento nella Riserva Sfrattati per i richiedenti che abitino in un alloggio di proprietà privata che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto anche a coloro ai quali sia stato intimato per inadempienza contrattuale, quando questa si manifesti come morosità dovuta a canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale calcolato ai sensi di legge;
- con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 22 del 29 marzo 2011 viene rivisto il punto b. 3 della Tabella B allegata alla L.R. 96/96 prevedendo che la morosità sopradescritta "*sia dovuta a stato di*

disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4";

- che in seguito alle modifiche previste dalla normativa regionale, la Riserva Sfrattati ha avuto un crescente aumento di richieste di inserimento di nuclei sottoposti a sfratto per morosità;
- che i tempi di esecutività di uno sfratto per morosità sono spesso più celeri rispetto a quelli dell'esecutività di uno sfratto per finita locazione e che il limite del 40% degli alloggi da assegnare nel Comune di Firenze rischia di venire interamente assorbito dagli sfratti per morosità a discapito degli inquilini sottoposti a sfratto per finita locazione;
- per una migliore gestione tecnico-organizzativa della Riserva sfrattati, ricordato che le assegnazioni verranno effettuate in base ai criteri sopra riportati e nei limiti del 40% degli alloggi da assegnare nel Comune di Firenze, si ritiene importante garantire un'equa distribuzione degli alloggi ai nuclei familiari che, inseriti nel Bando ERP vigente con il punteggio dello sfratto, abbiano in corso il procedimento per finita locazione o morosità;

Rilevato quanto sopra si dispone di prevedere l'assegnazione, nell'ambito del 40% totale di alloggi assegnabili alla Riserva Sfrattati, il 20% ai nuclei che hanno un procedimento di sfratto per finita locazione e il 20% ai nuclei che hanno uno sfratto per morosità; tale quota del 20% potrà essere variata nel caso in cui la disponibilità degli alloggi destinati a nuclei che hanno un procedimento di sfratto per finita locazione (o viceversa) fosse superiore alle effettive esigenze;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente della Direzione Patrimonio ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del medesimo Decreto Legislativo;

DELIBERA

1. Di prevedere l'assegnazione, nell'ambito del 40% totale di alloggi assegnabili alla Riserva Sfrattati, il 20% ai nuclei che hanno un procedimento di sfratto per finita locazione e il 20% ai nuclei che hanno uno sfratto per morosità.
2. Di stabilire che tale quota del 20% potrà essere variata nel caso in cui la disponibilità degli alloggi destinati a nuclei che hanno un procedimento di sfratto per finita locazione (o viceversa) fosse superiore alle effettive esigenze.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.